



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), ed in particolare l'articolo 70, comma 5, recante disposizioni in materia di micro nidi nell'ambito delle amministrazioni dello Stato ed enti pubblici;

VISTA la legge regionale Lazio n. 59 del 16 giugno 1980 e successive modificazioni recante "Norme sugli asili nido";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono stati istituiti i micronidi con sede in Largo Chigi n. 19 e Via della Mercede n. 96;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ove si prevede che con successivo decreto del Segretario generale sono individuati i criteri per l'accesso e le modalità di funzionamento dei micro nidi istituiti con il medesimo decreto;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare i criteri di accesso e le modalità di funzionamento dei micro nidi istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ammissione alla frequenza, l'organizzazione, il funzionamento, la gestione del micronido della Presidenza

del Consiglio articolato nelle due sezioni " Qui, Quo, Qua " e "CIP e CIOP", di seguito denominati "micronidi".

ARTICOLO 2

(Destinatari)

1. Il servizio di micronido si svolge, per un numero complessivo di n 25 posti, presso i due micronidi: " **Qui, Quo, Qua** " ubicato in Roma nella sede di Largo Chigi 19, che presenta una capienza autorizzata di n. 15 utenti di età compresa tra tre mesi e trentasei mesi non compiuti alla data di inizio dell'anno scolastico di riferimento e "CIP e CIOP" ubicato in Roma nella sede di Via della Mercede 96, che presenta una capienza autorizzata di n. 10 utenti di età compresa tra tre mesi e trentasei mesi non compiuti alla data di inizio dell'anno scolastico di riferimento.

2. Il servizio di micronido è riservato:

- per una quota pari a n. 18 posti ai figli del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- per una quota pari a n. 7 posti ai figli del personale comunque in servizio a tempo pieno negli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. In fase di prima applicazione e ferme restando le quote di cui al comma 2, i bambini attualmente frequentanti il micronido Qui, Quo, Qua, ad esclusione dei casi di prolungata mancata frequenza o di espressa rinuncia, hanno diritto al completamento del triennio.

4. Al fine di garantire e tutelare la priorità e la continuità del progetto educativo destinato ai bambini, il personale destinatario del servizio di micronido che, per qualsiasi motivo, cessa anche temporaneamente di prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha il diritto di fare completare l'anno scolastico al proprio figlio/a.

5. Sono ammessi al servizio di micronido anche i figli orfani di uno o di entrambi i genitori già dipendenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Allo scopo di favorirne l'ottimale integrazione, in ciascun micronido non potrà essere presente più di un bambino diversamente abile.

ARTICOLO 3

(Criteri per le graduatorie)

1. Le graduatorie di ammissione, approvate dal Capo Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane, sono predisposte annualmente con riferimento alle sottoindicate categorie:

- figli di personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio;
- figli di personale comunque in servizio a tempo pieno negli Uffici della Presidenza del Consiglio;

sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

1. bambini portatori di handicap certificato dalla ASL di appartenenza;
2. bambini di madre nubile lavoratrice o padre celibe lavoratore o vedova/o o, comunque provenienti da famiglie ove il bambino viva con uno solo dei genitori o sia orfano di ambedue;
3. bambini gemelli aspiranti al micronido;
4. bambini con entrambi i genitori lavoratori;
5. componenti del nucleo familiare;
6. persona con disabilità all'interno del nucleo familiare;
7. bambini con fratelli/sorelle già inseriti;
8. reddito del nucleo familiare.

2. I posti eventualmente non coperti per carenza di richieste in una delle due graduatorie, possono essere coperti utilizzando richieste non accolte inserite nell'altra graduatoria.

3. Le graduatorie rimangono valide fino all'approvazione delle graduatorie successive. Nel corso della validità le graduatorie sono utilizzate per coprire posti divenuti vacanti per eventuali rinunce al servizio.

ARTICOLO 4

(Termini di presentazione delle domande di ammissione)

1. Le domande di ammissione al servizio di micronido devono essere presentate al Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Le graduatorie di ammissione ai due micronidi sono rese pubbliche tramite affissione nei micronidi e sul sito intranet della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'ammissione viene comunicata alle famiglie mediante notifica ad uno dei genitori o a chi ne fa le veci. Nel caso di indisponibilità di posti, si forma apposita lista di attesa sulla base dei criteri preferenziali.

3. Avverso la graduatoria è ammessa richiesta di riesame entro dieci giorni dalla pubblicazione della stessa sul sito intranet della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'esito del riesame, si provvede alla pubblicazione delle graduatorie definitive nelle stesse forme.

4. I dipendenti collocati in posizione utile sono tenuti a perfezionare l'iscrizione, con le occorrenti documentazioni di cui al successivo articolo 5, comma 2, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie definitive, secondo le indicazioni del responsabile dei micronidi.

5. Qualora il dipendente non ottemperi all'obbligo di iscrizione entro il termine suddetto, si provvederà a convocare per l'iscrizione il dipendente immediatamente successivo a quello considerato rinunciatario.

ARTICOLO 5

(Contenuto delle domande di ammissione)

1. Le domande devono avere il seguente contenuto minimo:

- a) generalità complete del bambino e dei genitori;
- b) indicazione della residenza della famiglia;
- c) struttura organizzativa ove si presta servizio;
- d) certificato di idoneità sanitaria rilasciato dal medico pediatra di base, da confermare all'atto di inizio delle attività scolastiche.

Alle domande devono essere allegati, per la formazione delle graduatorie, i documenti che danno diritto alle preferenze di cui all'art. 3.

2. Dopo l'ammissione e prima dell'inserimento effettivo al micronido, i genitori, o gli aventi titolo, devono presentare la seguente documentazione relativa al proprio figlio:

- certificato di idoneità sanitaria;
- copia del certificato di vaccinazione aggiornato;
- una foto;
- gruppo sanguigno;
- situazioni allergiche;
- intolleranze alimentari;
- copia del bollettino postale relativo al versamento di cui all'art. 14;
- ogni altra utile informazione sulle abitudini del bambino.

3. E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla verifica delle dichiarazioni contenute o allegate alla domanda di ammissione.

ARTICOLO 6

(Frequenza e proroghe di frequenza)

1. I bambini ammessi ai micronidi mantengono anche per gli anni successivi il diritto alla frequenza nel rispetto dei requisiti anagrafici, ad esclusione dei casi di prolungata mancata frequenza o di espressa rinuncia.

2. I bambini che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre, possono frequentare il micronido fino alla conclusione dell'anno di attività.

ARTICOLO 7

(Cessazione dalla frequenza)

1. In caso di rinuncia al servizio, la famiglia è tenuta a presentare al responsabile dei micronidi una dichiarazione scritta entro il 10° giorno del mese precedente a quello in cui si intende interrompere la frequenza del bambino.

ARTICOLO 8

(Soggetto gestore e dotazione di organico)

1. Il servizio di gestione dei micronidi è affidato a soggetto idoneo individuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Soggetto gestore ha i seguenti obblighi:

- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dei micronidi sotto il profilo educativo, giuridico, amministrativo, economico, igienico – sanitario ed organizzativo;
- svolgere il servizio di gestione dei micronidi con personale idoneo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e/o di danni arrecati a terzi ed all'Amministrazione, in dipendenza di prestazioni carenti o inadeguate;
- tenere apposito registro cartaceo, su cui indicare i nominativi dei bambini iscritti al servizio, le relative presenze giornaliere, la documentazione giustificativa delle assenze e i nominativi degli operatori e le relative presenze;
- organizzare i rapporti con l'utenza improntati alla massima cortesia;
- garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie dei bambini;
- presentare trimestralmente al responsabile dei micronidi il rendiconto sull'andamento del servizio in ordine alla frequenza dei bambini, alle attività svolte, all'attività di formazione del personale, agli accertamenti periodici sullo stato di salute degli addetti per la tutela della salute degli utenti;
- attuare per i propri dipendenti l'osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, delle norme in materia di igiene e salute dei lavoratori sul posto di lavoro, delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle norme previdenziali e assistenziali;
- garantire la riservatezza dei dati di cui viene a conoscenza e/o relativi a banche dati, ai sensi di legge.

3. La dotazione organica del Soggetto gestore dei micronidi è determinata in base al rapporto numerico bambini/educatori come previsto dalla normativa vigente ed è definita in riferimento all'attuazione del progetto educativo e all'articolazione dei turni di lavoro del personale. Sono previste integrazioni dell'organico in presenza di minore portatore di handicap o diversamente abile.

ARTICOLO 9

(Figure professionali del Soggetto gestore)

1. L'organico del Soggetto gestore è costituito almeno dalle seguenti figure professionali:

- • coordinatore/referente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- • educatori.

2. La funzione di coordinatore/referente può essere svolta anche da uno degli educatori.

3. La presenza del medico pediatra è assicurata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 10

(Educatori)

1. I diritti e i doveri degli educatori sono definiti dalle finalità del progetto educativo e dalla normativa vigente. In particolare gli educatori hanno compiti di:

- concorrere alla costruzione dell'identità e alla creazione di un vissuto etico, sociale, affettivo, particolarmente significativo per il bambino, da elaborare e confrontare con le famiglie;
- offrire al bambino la possibilità di stabilire rapporti positivi con la realtà che lo circonda;
- verificare e migliorare la situazione in cui si opera, in stretto contatto con le famiglie e con gli altri servizi educativi, per garantire anche una preventiva assistenza psico - pedagogica;
- realizzare tutte le attività con i bambini necessarie all'attuazione del progetto educativo, curando anche l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi dei micronidi;
- curare l'alimentazione, l'igiene personale e il riposo di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici individuali;
- vigilare sulla sicurezza dei bambini;
- realizzare colloqui individuali con i genitori dei bambini e incontri di gruppo per discutere temi specifici relativi allo sviluppo e all'educazione dei bambini;
- partecipare alle riunioni dell'assemblea dei genitori, se invitati;
- partecipare alle iniziative di aggiornamento professionale e di formazione permanente e di eventuali sperimentazioni;
- collaborare con il pediatra per il controllo dei bambini.

ARTICOLO 11

(Articolazione dei turni degli educatori)

1. L'articolazione dei turni di servizio assicura la massima concentrazione del personale nelle ore di maggior presenza e di particolare impegno per l'attuazione delle attività educative.

ARTICOLO 12

(Responsabile del micronido)

1. Con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato il responsabile dei micronidi, individuato tra i funzionari dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il responsabile:

- sovrintende, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del DPCM 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della PCM, alla regolare esecuzione delle prescrizioni contrattuali da parte del Soggetto gestore e ne riferisce al Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane;
- coordina le iniziative educative dei micronidi;
- coordina, e controlla le attività generali di organizzazione e funzionamento dei micronidi;
- elabora progetti di adeguamento dell'organico dei micronidi in ragione delle esigenze intervenute;
- assicura gli adempimenti medico-sanitari previsti dalla normativa vigente;
- propone aumenti di organico dove sia richiesto per la presenza di bambini portatori di handicap;
- convoca le riunioni dei genitori.

ARTICOLO 13

(Partecipazione dei genitori)

1. Il responsabile dei micronidi organizza riunioni con i genitori, con cadenza trimestrale o con maggiore frequenza in ragione di necessità, per sottoporre a verifica le attività organizzative ed educative dei micronidi. In tali riunioni è facoltà del responsabile verificare il livello di soddisfazione dell'utenza tramite apposite schede di rilevazione dati.
2. La partecipazione dei genitori si esprime attraverso l'Assemblea dei genitori, costituita da tutti i genitori dei bambini iscritti ai micronidi.
3. I genitori, al momento della consegna del bambino agli operatori, forniscono il pasto e l'occorrente per il cambio dei pannolini.

ARTICOLO 14

(Rette)

1. Ai genitori è richiesto, per ciascun bambino iscritto, un contributo mensile a proprio carico finalizzato a finanziare i costi assicurativi e le spese di funzionamento. Il contributo deve essere reso tramite pagamento di bollettino di conto corrente postale infruttifero n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la seguente causale: "*retta mensile micronido anno scolastico .../...*"
2. L'importo delle rette mensili di frequenza è parametrato al tempo di effettiva permanenza del bambino nel micronido. In particolare, nella fase di prima attivazione del servizio, in caso di frequenza fino ad 8 ore giornaliere, la retta è pari ad euro 200,00, in caso di frequenza superiore alle 8 ore, la retta è pari ad euro 300,00.

3. Le rette corrispondenti a ciascun mese di frequenza sono corrisposte entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. La quota relativa alla prima mensilità non viene mai restituita, pur in assenza assoluta di frequenza al micronido né sono previste riduzioni della quota contributiva nel periodo di ambientamento, anche se la presenza del bambino è limitata a poche ore.

4. Nessun corrispettivo è dovuto per il mese di agosto.

5. La quota contributiva è sempre dovuta, anche in caso di assenza del bambino, sia ingiustificata che giustificata, nonché in caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore per un periodo continuativo non superiore a dieci giorni lavorativi.

6. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine stabilito, e comunque entro il giorno 15 del mese, il bambino verrà dichiarato decaduto dal diritto alla frequenza.

ARTICOLO 15

(Ospitalità dei micronidi e accesso)

1. L'accesso è consentito esclusivamente al personale della struttura, agli educatori, agli addetti ausiliari ed ai genitori o agli aventi titolo dei bambini ospiti dei micronidi, nonché ai soggetti previsti dalle vigenti normative.

2. L'Amministrazione garantisce ai dipendenti che accompagnano i bambini la possibilità di sostare con la propria autovettura per il tempo necessario all'affidamento dei bambini agli operatori dei micronidi.

3. Eventuali permessi ZTL dovranno essere richiesti al Comune di Roma direttamente dai genitori e saranno a loro totale carico.

ARTICOLO 16

(Orario di apertura, inserimento e frequenza)

1. I micronidi sono aperti tutto l'anno ad eccezione del mese di agosto e saranno attivi tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 a non oltre le ore 19.00.

2. L'anno scolastico inizia il 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

3. E' consentito ai genitori, nella fase iniziale e nel rispetto delle norme in materia di orario di lavoro, permanere nei micronidi per il tempo necessario all'ambientamento graduale e personalizzato nel nuovo contesto.

4. Il bambino deve essere accompagnato al micronido e ripreso solo dai genitori o dagli aventi titolo. In caso di necessità il bambino potrà essere consegnato ad

altri adulti, dietro presentazione di delega scritta e preavviso orale da parte di uno dei genitori o dagli aventi titolo.

5. Al fine della migliore organizzazione delle attività educative, in caso di assenza del bambino i genitori avvisano gli educatori tempestivamente.

6. Per la riammissione ai micronidi, dopo un periodo di assenza dovuta a malattia superiore a cinque giorni consecutivi, è necessario presentare un certificato medico attestante l'avvenuta guarigione. La riammissione ai micronidi, per la tutela del comune benessere, è consentita solo in caso di certificata avvenuta guarigione.

7. Assenze continuative superiori a 20 giorni, se non adeguatamente giustificate, comportano la perdita del diritto a mantenere la frequenza.

ARTICOLO 17

(Norma finale)

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato in base alle esigenze che, nel corso della gestione dei micronidi dovessero emergere, allo scopo di migliorare il servizio offerto.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme generali della legislazione vigente in materia.

Roma, **16 LUG. 2009**

IL Segretario Generale

